

REGOLAMENTO DI ACCESSO AL SERVIZIO DEI CENTRI ESTIVI DENOMINATI "PUNTI VERDI"

Adottato con deliberazione consiliare n. 37 del 26.04.2004



Art.1 Oggetto e modalità attuative

- 1. Il presente Regolamento disciplina, in via sperimentale per l'anno 2004, il funzionamento dei centri estivi per l'infanzia denominati "Punti Verdi".
- 2. I servizi educativi oggetto del presente Regolamento possono essere gestiti, oltre che in forma diretta, con le modalità previste dalla legge qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, particolarmente:
- In convenzione con soggetti privati accreditati;
- In affidamento a soggetti privati mediante procedura ad evidenza pubblica.

Art.2 Finalità

- 1. Il Comune di Fontanafredda, nel promuovere la valorizzazione della famiglia, ha rilevato l'esigenza di rispondere alla carenza di opportunità ricreative per i minori nel territorio comunale nel corso del periodo estivo, costituendo un momento di svago avente ad obiettivo la valorizzazione del gioco quale risorsa privilegiata per l'apprendimento e per la crescita dei bambini, favorendone lo sviluppo delle capacità relazionali e personali.
- 2. Il Servizio intende, inoltre, agevolare l'inserimento e l'integrazione di bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale, diventando per il Servizio Sociale un osservatorio privilegiato dell'area minori.

Art.3 Destinatari

- 1. I centri estivi "Punti Verdi" accolgono bambini, il cui nucleo familiare risieda nel territorio comunale, compresi dai 3 agli 11 anni, inseriti nelle seguenti sezioni, omogenee per fascia d'età:
- Dai 3 ai 5 anni
- Dai 6 agli 11 anni.
- 2. L'ammissione di bambini non residenti può essere accolta, anche in assenza di Convenzione con i Comuni di provenienza, a condizione che siano integralmente soddisfatte le domande dei residenti per la relativa fascia d'età.
- 3. I bambini vengono seguiti, nelle attività ludiche proposte, da educatori/animatori in numero proporzionale al numero dei partecipanti secondo le leggi vigenti. In caso d'inserimento di bambini con handicap, documentati dal competente servizio dell'ASL, il rapporto numerico educatori/bambini è ridotto in base al numero ed alla gravità dei casi ed è prevista, in aggiunta o in alternativa, la figura di un operatore di sostegno.

Art.4 Periodo di svolgimento ed orario di apertura.

1. I centri estivi "Punti Verdi" sono aperti dal lunedì al venerdì. Il periodo di svolgimento e gli orari giornalieri di apertura sono determinati annualmente dal Responsabile del Servizio Sociale che individua, nel rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni di legge,



l'articolazione più funzionale in relazione anche alle richieste dell'utenza, prevedendo la possibilità di stabilire anche un orario part-time.

- 2. L'orario massimo d'uscita delle diverse fasce orarie deve essere rigorosamente rispettato. I bambini possono uscire prima dell'orario previsto, per motivate esigenze, previo accordo con gli educatori della sezione.
- 3. Gli educatori hanno l'obbligo di consegnare all'uscita i bambini soltanto ai rispettivi genitori, a chi ne esercita la patria potestà oppure ad altre persone adulte delegate dagli stessi genitori. Qualora, dopo l'orario di chiusura del servizio un bambino non sia ancora stato ritirato, l'educatore presente è tenuto a prolungare la permanenza in servizio in attesa che la famiglia venga reperita.

Art.5 Servizi integrativi

Il Comune mette a disposizione degli utenti i seguenti servizi integrativi:

- <u>Mensa</u>: i pasti vengono erogati da una Ditta specializzata sulla base delle tabelle dietetiche dei menù approvate dall'ASL, con quota di contribuzione a carico delle famiglie, definita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
- <u>Trasporto</u>: vengono messi a disposizione delle famiglie i mezzi necessari a seconda delle richieste, con quota di contribuzione a carico delle famiglie, definita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Art.6 Iscrizioni

Le iscrizioni vanno sottoscritte da un esercente la potestà su predisposti schemi di domanda e presentate all'ufficio Servizi Sociali del Comune, specificando orari e periodi di partecipazione, oltre alle eventuali esigenze dei servizi di mensa e trasporto.

Art.7 Tariffe

- 1. Gli utenti contribuiscono al costo del servizio "Punti Verdi" in relazione alla proprie condizioni economiche e al periodo di partecipazione, nel rispetto della normativa statale e dell'Ente. L'Amministrazione comunale con propri atti deliberativi, secondo le competenze dei relativi organi, fissa la tariffa massima e minima per la partecipazione ai centri estivi, stabilisce l'articolazione tariffaria generale adottando un modello che garantisca la proporzionalità fra l'ammontare della contribuzione posta a carico dell'utente e le condizioni economiche del nucleo familiare.
- 2. Chi non intende richiedere riduzioni rispetto alla tariffa massima non è tenuto a produrre alcuna documentazione. Le famiglie che intendono richiedere una tariffa agevolata rispetto a quella massima, devono presentare l'autocertificazione relativa alla propria situazione reddituale e patrimoniale ai fini del calcolo I.S.E.E. (Indicatore della Situazioni Economica Equivalente), sulla cui base viene determinata la tariffa di frequenza. La misura della quota di contribuzione personalizzata viene individuata risolvendo la seguente proporzione:



Quota di contribuzione intera (Tariffa massima): Soglia di accesso ISEE al beneficio = Quota di contribuzione personalizzata : ISEE nucleo familiare

- 3. La contribuzione massima si applica sia a coloro che non producono l'autocertificazione sia agli utenti che risultano avere un valore I.S.E.E. superiore ad un limite massimo da definirsi.
- 4. nel caso di più figli partecipanti, viene applicato uno sconto sulla tariffa complessiva (massima o agevolata) nella seguente misura: 5% per il secondo figlio partecipante, 10% per il terzo o ulteriori figli partecipanti.
- 5. Quando non differentemente regolamentato da convenzioni con altri comuni, ai bambini non residenti ammessi alla frequenza è sempre attribuita la tariffa massima.
- 6. Nei confronti dei genitori che non ottemperino al pagamento delle rette dovute, si procede, dopo una formale ingiunzione di pagamento, alla formazione di ruoli per la riscossione coattiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del Regolamento comunale di contabilità.

Art.8 Criteri di privilegio per la formazione delle graduatorie

La graduatoria viene formata in base ai seguenti criteri:

- a. Precedenza assoluta per:
- bambini portatori di handicap certificati ai sensi delle vigenti leggi dal competente servizio dell'ASL;
- bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino stesso. Tali situazioni devono essere documentate dal competente Servizio Sociale;
- bambini con un solo genitore (orfani, non riconosciuti) o con uno dei genitori portatori di handicap avente connotazione di gravità o invalidità pari ad almeno 2/3.
- b. Precedenza per famiglie con il valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) minore.
- c. Qualora non venga prodotta le certificazione I.S.E.E., le relative domande sono collocate in graduatoria in coda secondo la data e l'ordine di presentazione.

Art.9 Controlli

- 1. Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
- 2. L'Amministrazione Comunale può attivare Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con l'I.N.P.S. e il Ministero delle Finanze per l'effettuazione dei controlli.
- 3. Ai sensi dell'art.4 comma 7 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 03.05.2000 n. 130, l'Amministrazione Comunale, tramite i servizi competenti, può richiedere



idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

4. Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo, il Responsabile del Servizio Sociale può chiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

Vengono sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive presentate che risultino:

- a. Palesemente inattendibili;
- b. Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
- c. Contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
- d. Illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale.

In particolare, nell'ambito dei presenti criteri verranno sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive per le quali:

- a. Il soggetto richiedente non sia in grado di dichiarare redditi ai fini IRPEF, fatti salvi i redditi esenti da tale imposta;
- b. Nel caso del valore ISE inferiore al canone annuo.
- 5. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il Servizio adotta ogni misura per revocare i benefici concessi, procedendo al recupero delle somme di spettanza dell'Amministrazione.